

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Decreto 13 febbraio 2024, n. 1

Acquisizione sanante al patrimonio comunale indisponibile.

**Comune di Gravina in Puglia
Città Metropolitana di Bari**

DECRETO N. 1 DEL 13/02/2024

DIREZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA SERVIZI PATRIMONIO

OGGETTO:

Decreto di acquisizione sanante al patrimonio comunale indisponibile del Comune di Gravina in Puglia, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., delle aree distinte in catasto al foglio 104/A part.IIa 3012 (già part.IIe 437 -14) – via Tommaso Albinoni

Il Dirigente

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 18.01.1988 i sigg.ri C...OMISSIS... G...OMISSIS..., D...OMISSIS..., C...OMISSIS..., I...OMISSIS... e G...OMISSIS..., in qualità di proprietari di un fondo della superficie di mq 3.848 facente parte della p.IIa 437-14 della partita numero 9637 foglio di mappa 104/A, già seminativo di I classe, evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Bari, l'Ente Comunale onde sentirlo condannare al pagamento del risarcimento dei danni subiti a titolo di lucro cessante, per non aver potuto utilizzare e porre a coltura l'intera superficie, nonché al pagamento del prezzo del suolo illegittimamente occupato;
- con sentenza n. 3709 del 12.11.2009, il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dai signori C...OMISSIS..., condannava il Comune di Gravina in Puglia al pagamento in loro favore della somma di € 120.592,69, a titolo di risarcimento danni, parametrato al valore venale del suolo di natura edificabile, oltre interessi legali e svalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal 31.12.1994, fino alla data della sentenza ed i soli interessi legali sino soddisfo, oltre alle spese legali;
- con la medesima decisione n. 3709/2009 il Tribunale di Bari riteneva provata l'acquisizione del bene degli attori alla proprietà pubblica come conseguenza della irreversibile trasformazione del fondo, in mancanza del decreto di esproprio, entro il termine di scadenza della occupazione legittima, cessata alla data dell'11.04.1993;
- che la Corte di Appello di Bari, a seguito dell'impugnativa proposta dal Comune di Gravina in Puglia, la rigettava, confermando le statuizioni del Tribunale di Bari;

Accertato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05.10.2010, a norma dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.267/2000, si riconosceva il debito fuori bilancio, riveniente dalla sentenza n. 3709/2009 in favore dei signori C...OMISSIS... G...OMISSIS..., C...OMISSIS... D...OMISSIS..., C...OMISSIS... C...OMISSIS..., C...OMISSIS... I...OMISSIS... e C...OMISSIS... G...OMISSIS...;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 938 del 29.10.2010, a seguito del riconoscimento dell'innanzi citato debito fuori bilancio, si provvedeva a liquidare in favore dei sigg.ri C...OMISSIS... la somma di € 277.942,80, comprendente i seguenti importi:
 - € 120.592,69 a titolo di risarcimento del danno;
 - € 48.813,85 a titolo di rivalutazione monetaria dal 31.12.1994 al 15.12.2009;
 - € 87.855,33 a titolo di interessi legali dal 31.12.1994 al 31.10.2010;
 - € 17.594,93 a titolo di spese legali e accessori riconosciuti da sentenza;
 - € 3.086,00 a titolo di spese della prima CTU e del 50% della 2^a CTU;

Preso atto che con la sentenza n. 3709/2009 il Tribunale di Bari riteneva provata l'acquisizione del bene degli

attori alla proprietà pubblica come conseguenza della irreversibile trasformazione del fondo, in mancanza di adozione del decreto di esproprio entro il termine di scadenza della occupazione legittima;

Letto l'art. 42-*bis*, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., a mente del quale *“l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale”*;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 42-*bis* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., come introdotto dall'articolo 34, comma 1, legge n. 98 del 2011, per l'emanazione dell'atto di acquisizione dell'area *de qua*, atteso che:

- il bene immobile in questione è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità,
- è tuttora utilizzato per scopi di interesse pubblico, essendo stato adibito alla realizzazione di strade comunali;
- sussistono le ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'emanazione, in quanto sull'immobile è stato realizzato un articolato viario a servizio degli insediamenti nell'intera zona;
- dette ragioni prevalgono sui contrapposti interessi privati, tanto più che i proprietari, concentrando l'azione giudiziaria intrapresa dinanzi all'A.G.O. nella sola tutela risarcitoria per equivalente monetario, hanno manifestato un intento abdicativo e dismissivo della proprietà dell'immobile occupato dalla p.a.;
- il consolidamento della conformazione del tessuto edilizio-urbanistico dell'area non consente di considerare la ricorrenza di ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento emanando;

Dato atto:

- che la misura delle somme risarcitorie normativamente previste in favore dei proprietari è stata fissata, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ha determinato il valore venale del bene, dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 3709/2019, confermata dalla Corte di Appello di Bari nella precitata sentenza n. 603/2012, divenuta cosa giudicata;

- che il Comune di Gravina in Puglia ha provveduto al relativo pagamento per intero, di talché si è realizzata la circostanza cui è sospensivamente condizionato il passaggio del diritto di proprietà ai sensi del comma 8 dell'art. 42-*bis* citato;

Ritenuto che, per quanto innanzi esposto, si siano realizzate tutte le condizioni, di fatto e di diritto, per l'emanazione dell'atto di acquisizione dell'area in questione al patrimonio indisponibile comunale, essendo stati integralmente indennizzati i proprietari, in ottemperanza alla predetta sentenza n. 3709/2009 del Tribunale di Bari;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 71 del 27/12/2023 a mente della quale, stante le ragioni innanzi citate, l'organo consiliare ha deliberato circa l'acquisizione al patrimonio comunale indisponibile del Comune di Gravina in Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42- *bis* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., delle aree distinte in catasto al foglio 104/A part.IIa 3012 (già part.IIe 437 - 14) di proprietà dei sigg. ri C...OMISSIS... G...OMISSIS..., C...OMISSIS... D...OMISSIS..., C...OMISSIS... C...OMISSIS..., C...OMISSIS... I... OMISSIS... ed eredi del sig. C...OMISSIS... G...OMISSIS...;

Ritenuto di procedere, per quanto innanzi esposto, alla acquisizione al patrimonio comunale indisponibile delle particelle censite in catasto al foglio 104/A part.IIa 3012 (già part.IIe 437 -14);

Visti:

- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, che disciplinano funzioni e responsabilità della dirigenza;

DECRETA

Art. 1 - È pronunciata in favore del Comune di Gravina in Puglia, ai sensi dell'art. 42-*bis*, comma 1, D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i., per la causale di cui in narrativa, l'acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, e, quindi, il passaggio del diritto di proprietà, dell'area sita nel Comune di Gravina in Puglia, in via Tommaso

Albinoni, censita in catasto al foglio 104/A part.IIa 3012 (già part.IIe 437 -14) attualmente di proprietà dei sigg.ri:

- C...OMISSIS... C...OMISSIS... ...OMISSIS...,
- C...OMISSIS... D...OMISSIS... ...OMISSIS...,
- C...OMISSIS... G...OMISSIS.....OMISSIS...,
- C...OMISSIS... I...OMISSIS.....OMISSIS...,
- G...OMISSIS... D...OMISSIS.....OMISSIS...
- C...OMISSIS... M...OMISSIS.....OMISSIS...
- C...OMISSIS... A...OMISSIS.....OMISSIS...
- C...OMISSIS... G...OMISSIS.....OMISSIS...
- C...OMISSIS... C...OMISSIS.....OMISSIS...
- C...OMISSIS... A...OMISSIS.....OMISSIS...

Art. 2 – Si dà atto, come analiticamente precisato in premessa, che si è provveduto all'integrale risarcimento del danno, giusta sentenza n. 3709/2009 il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 603/2012, divenuta cosa giudicata, in favore dei germani C...OMISSIS..., secondo le circostanze esposte negli atti processuali richiamati in sentenza.

Art. 3 – Il presente atto sarà:

- notificato ai proprietari;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all'Albo Pretorio della sede comunale;
- registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;
- trascritto senza indugio presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i.;
- trasmesso alla competente Agenzia del Territorio per la voltura catastale;
- trasmesso all'Ufficio Regionale di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i.;
- comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i.

Gravina in Puglia, 13/02/2024

Il Dirigente
Avv. Vito SPANO